

Bruxelles, 19 marzo 2021 (OR. en)

7229/21

Fascicolo interistituzionale: 2021/0254 (COD)

RECH 113 COMPET 199 IND 68 MI 193 EDUC 96 TELECOM 117 ENER 89 ENV 170 REGIO 43 AGRI 149 TRANS 162 SAN 161 CADREFIN 142

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 marzo 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 143 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 143 final.

All.: COM(2021) 143 final

7229/21 sp

RELEX.1.C



Bruxelles, 19.3.2021 COM(2021) 143 final

2018/0254 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IT IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 476 final – 2018/0254 COD):	13 giugno 2018
Data dell'orientamento generale parziale del Consiglio:	19 novembre 2018
Data del primo trilogo:	16 gennaio 2019
Data del secondo trilogo:	5 febbraio 2019
Data del terzo trilogo:	19 febbraio 2019
Data della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori che riflette la comprensione comune raggiunta nel terzo trilogo in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti:	27 febbraio 2019
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	18 aprile 2019
Data dell'accordo del Consiglio su un mandato di negoziato riveduto:	30 settembre 2020
Data del quarto trilogo:	30 novembre 2020
Data del quinto (ultimo) trilogo:	14 dicembre 2020
Data dell'accordo politico in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti:	18 dicembre 2020
Data in cui la commissione ITRE del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo di compromesso:	14 gennaio 2021
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	16 marzo 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il contesto geopolitico in cui si colloca l'Unione europea (UE) è cambiato radicalmente nell'ultimo decennio. La situazione globale e nelle regioni limitrofe dell'UE è instabile e quest'ultima si trova ad affrontare un quadro complesso e impegnativo in cui l'avvento di nuove minacce, come gli attacchi informatici e altre minacce ibride, si affianca al riemergere di sfide più convenzionali.

Il settore europeo della difesa e l'industria europea della difesa si trovano ad affrontare notevoli inefficienze del mercato, connesse a economie di scala non pienamente utilizzate (frammentazione dei mercati nazionali con acquirente unico) e a sovrapposizioni delle risorse a livello nazionale. La domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri, ma i loro bilanci per la difesa, in particolare per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, hanno subito considerevoli tagli negli ultimi 10 anni. Il settore è in larga misura frammentato lungo i confini nazionali, con duplicazioni considerevoli e conseguenti inefficienze in termini di realizzazione di economie di scala e di apprendimento. Malgrado l'aumento dei costi vada di pari passo con la stagnazione o la contrazione dei bilanci della difesa, la pianificazione, la spesa per le attività di ricerca e sviluppo come pure l'acquisto e la manutenzione dei materiali continuano a essere gestiti in larga misura a livello dei singoli Stati membri, fra i quali la cooperazione è estremamente limitata. Tale mancanza di cooperazione tra Stati membri indebolisce ulteriormente la capacità dell'industria UE della difesa di sostenere le capacità industriali e tecnologiche necessarie per preservare l'autonomia strategica dell'UE e soddisfare le sue esigenze di difesa e di sicurezza attuali e future.

Il Fondo europeo per la difesa è concepito come uno strumento atto a promuovere la competitività e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale di difesa europea contribuendo al contempo all'autonomia strategica dell'UE. Mira ad avviare programmi di cooperazione che non potrebbero essere realizzati senza un contributo dell'UE e, sostenendo le attività di ricerca e sviluppo, a fornire gli incentivi necessari a promuovere la cooperazione in ogni fase del ciclo industriale.

I progetti collaborativi caratterizzati da una significativa partecipazione transfrontaliera di piccole e medie imprese saranno particolarmente incoraggiati. Ciò garantirà che il Fondo continui a essere aperto a partecipanti di tutti gli Stati membri, in base alla loro capacità di contribuire agli obiettivi e a prescindere dalla loro dimensione e dalla loro ubicazione nell'Unione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio riflette l'accordo raggiunto nei triloghi. Le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione riguardano i punti di seguito indicati.

- Bilancio: la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è fissata a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti. Il rapporto di ripartizione dell'importo è stato mantenuto a un terzo per le azioni di ricerca e due terzi per quelle di sviluppo.
- Durata: il Fondo europeo per la difesa è allineato alla durata del QFP 2021-2027.
- Governance: i programmi di lavoro annuali del Fondo europeo per la difesa e le decisioni di attribuzione per le azioni di ricerca e per quelle di sviluppo sono adottati sotto forma di atti di esecuzione (doppia procedura di comitato) tramite l'uso della procedura di esame, in base alla quale, nei casi in cui non è espresso alcun parere, il progetto di atto di esecuzione non è adottato. Il fondo è eseguito in regime di

gestione diretta; tuttavia, a titolo di deroga, in casi comprovati possono essere eseguite azioni specifiche in regime di gestione indiretta da parte degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Tale deroga non riguarda tuttavia la procedura di selezione e di attribuzione.

- Azioni ammissibili: le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare attacchi contro esseri umani non sono ammissibili al sostegno del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi.
- Tecnologie innovative per la difesa: almeno il 4 % e fino all'8 % della dotazione finanziaria è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno delle tecnologie innovative per la difesa, il che rappresenta un aumento rispetto al massimale del 5 % inizialmente proposto dalla Commissione europea.
- Titolarità dei risultati: è introdotto l'obbligo di esclusione dei risultati sottoposti a controllo o a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato e di notifica ex ante alla Commissione, limitando in tal modo il margine di discrezionalità della Commissione nell'applicazione di tali condizioni caso per caso. È precisato che il regolamento sul Fondo europeo per la difesa non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di esportazione dei prodotti per la difesa. È aggiunto un passaggio sul diritto degli Stati membri o dei paesi associati di accedere a titolo gratuito ai risultati delle azioni di ricerca necessari per lo svolgimento di attività congiunte di follow-up.
- Consultazione del responsabile del progetto: l'obbligo di fornire informazioni inizialmente proposto dalla Commissione europea è stato sostituito da un obbligo di consultazione.
- Norme in materia di informazioni classificate: è stata introdotta la possibilità per gli Stati membri di stabilire un quadro di sicurezza specifico (nazionale o intergovernativo) per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all'azione.
- Etica: le azioni svolte a titolo del Fondo rispettano il pertinente diritto nazionale, dell'Unione e internazionale, nonché i principi etici a loro volta sanciti dal pertinente diritto nazionale, dell'Unione, e internazionale, comprese in particolare le norme internazionali in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Al fine di agevolare il compromesso, la Commissione ha dichiarato che intende fornire orientamenti in materia di etica nelle attività di ricerca e sviluppo per la difesa ai richiedenti e agli esperti indipendenti incaricati delle procedure di esame e valutazione etiche delle proposte.
- Copertura dei costi indiretti: i costi indiretti possono essere determinati in due modi alternativi, a discrezione dei beneficiari (applicando un tasso fisso del 25 % oppure sulla base dei costi indiretti effettivi). Al fine di agevolare il compromesso, la Commissione ha dichiarato che rispetterà il principio di sana gestione finanziaria (e pertanto i principi di economia, efficienza ed efficacia) sancito dal regolamento finanziario.
- Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati: è stata soppressa la disposizione orizzontale inizialmente proposta dalla Commissione europea in quanto

i fondi a gestione concorrente come i fondi strutturali sono in genere destinati a progetti con un unico beneficiario di un solo Stato membro.

- Risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente: i colegislatori non hanno trovato un accordo sulla possibilità di trasferire i fondi a gestione concorrente al Fondo europeo per la difesa. Al fine di giungere a un compromesso finale il relativo paragrafo è stato soppresso.
- Tutela degli interessi finanziari dell'Unione: è stato aggiunto un considerando contenente un riferimento al regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione contro le violazioni dei principi dello Stato di diritto.
- Clima: il riferimento all'obiettivo generale di spesa per il clima per l'intero QFP (inizialmente 25 %) è stato aggiornato e portato al 30 %.
- Cibersicurezza: è stato soppresso il riferimento al centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza, mentre è stato mantenuto il riferimento alla comunicazione congiunta sulla cibersicurezza.

La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto preservi gli obiettivi della sua proposta originaria.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.